



COMUNE DI CASTELMASSA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 13 del 16-04-2020

Oggetto: DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) - MISURE PER PREVENIRNE E LIMITARNE LA PROLIFERAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO che:

La consistente diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale è favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre.

Le zanzare, oltre ad essere insetti molesti, possono rappresentare un serio pericolo per la salute umana e animale, essendo in grado di trasmettere diverse malattie infettive. Secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2018 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*):

- *Culex pipiens* (zanzara comune): potenziale vettore di virus West Nile e Usutu,
- *Aedes Albopictus* (zanzara tigre): potenziale vettore dei virus Dengue, Chikungunya e Zika

PRESO ATTO che per la sorveglianza e contrasto delle malattie trasmesse da vettori, con la Circolare n. 14836 del 18/05/2018, recante "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes albopictus*) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018", e con la Circolare n. 19420 del 27/06/2018, recante "Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta al Virus West Nile e Usutu – 2018", il Ministero della Salute ha fornito le indicazioni in ordine alla sorveglianza e controllo delle infezioni trasmesse dalle zanzare;

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

DATO ATTO che l'Azienda Ulss 5 Polesana ha provveduto, anche per l'anno 2020, ad affidare il servizio di disinfestazione larvicida per il contenimento dello sviluppo delle zanzare;

DATO ATTO altresì che il Comune di Castelmassa, ad integrazione degli interventi di disinfestazione larvicida, provvederà ad effettuare interventi di disinfestazione sulle zanzare adulte;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

VISTO il Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori dell'Azienda Ulss 5 Polesana – Anno 2020";

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTO il "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA la DGRV n. 174 del 22/02/2019 “Istituzione di un tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle malattie trasmesse da vettori per il biennio 2019-2020”;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- Coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa ogni anno dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- Registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- Provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d’acqua;

ai consorzi, alle aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, ogni anno dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d’acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, ogni anno dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall’attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d’acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, ogni anno dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;

- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

ai titolari di concessioni cimiteriali (loculi, celle di famiglia, tombe), di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*.

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 18 nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la massima divulgazione;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza all'Azienda ULSS 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione.
- di dare atto che la precedente Ordinanza Sindacale n. 28 del 26.08.2016 deve intendersi abrogata dalla presente;

DISPONE ALTRESI'

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti.

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il Responsabile del presente procedimento è Nicoletta Pavani - Ufficio Tecnico del Comune di Castelmasa;
- che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Tecnico del Comune di Castelmasa.

Il Sindaco
F.to Petrella Luigi